



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 154/13/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDIZIONI GEC S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TELECALABRIA RTC) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 LETT. A) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I. (FASC. N. 54/13/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione media e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTA la legge della regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*” tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (“*Accordo quadro*”) di cui all’allegato A alla delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Calabria CONT/EDIZIONI GEC S.R.L./TELECALABRIA RTC- N. PROC. – 4/13/REP, datato 2/07/2013, e notificato in data 08/07/2013, con il quale è stata contestata alla società EDIZIONI GEC. S.r.l., con sede legale in Via Vico I Filanda, n.1, Catanzaro (CZ), esercente l’emittente per la diffusione televisiva in ambito locale TELECALABRIA RTC, la violazione del paragrafo 4.4, 2° cap., lett. a), del “*Codice di autoregolamentazione TV e minori, in combinato disposto con l’art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver trasmesso su*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TELECALABRIA RTC in data 17 febbraio 2013, in fascia oraria protetta, uno spot di bevanda superalcolica;

RILEVATO che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TELECALABRIA RTC in data 17 febbraio 2013, ha mandato in onda alle ore 18:15 circa, in fascia oraria protetta, uno spot della bevanda superalcolica Amaro del Capo;

CONSIDERATO che dall'esame degli atti prodotti con nota 0049557 del 19 settembre 2013 dal Co.re.com Calabria, risulta che la società in questione non ha presentato, presso gli Uffici del Co.re.com, alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

VISTA la relazione comprensiva di allegati inerente al procedimento in esame redatta dal Comitato regionale per le comunicazioni Calabria il 26 giugno 2013, trasmessa con nota protocollata al n. 0049557 del 19 settembre 2013, con la quale il Comitato ha ritenuto che la società in questione abbia violato il paragrafo 4.4, 2° cap., lett. a), del "Codice di autoregolamentazione TV e minori", in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i, proponendo a questa Autorità di applicare la sanzione ritenuta congrua alla fattispecie contestata;

CONSIDERATO che il paragrafo 4.4, lettera a) del Codice di autoregolamentazione media e minori stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16-19 si dovrà evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00 [...];

RITENUTO, dall'esame degli atti, che possa trovare accoglimento quanto proposto dal Co.re.com in quanto dall'esame degli atti si evince che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TELECALABRIA RTC, nel mandare in onda in data 17 febbraio 2013, alle ore 18:15 circa, lo spot della bevanda superalcolica Amaro del Capo, ha violato il paragrafo 4.4, 2° cap., lett. a), del "Codice di autoregolamentazione TV e minori", in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i che fa divieto di messa in onda di bevande superalcoliche in fascia oraria protetta (dalle ore 16 alle ore 19);

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato dal Co.re.com Calabria in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società EDIZIONI GEC.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

S.r.l., con sede legale in Via Vico I Filanda, n.1, Catanzaro (CZ), esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale TELECALABRIA RTC, del paragrafo 4.4, 2° cap., lett. a), del "Codice di autoregolamentazione media e minori", in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi di media entità, stante il palese contrasto dello spot contestato con la rilevante esigenza di protezione dei telespettatori minori e la natura e la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta, tenuto altresì conto dell'ambito locale della diffusione televisiva, della presumibile scarsa audience della trasmissione contestata, comunque connessa a un ridotto bacino d'utenza;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società, non essendo intervenuta nel procedimento non risulta aver cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per i fatti contestati, nella misura di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) somma pari al doppio del minimo edittale di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, 2° cap., lett. a), del "Codice di autoregolamentazione media e minori", in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società EDIZIONI GEC. S.r.l., con sede legale in Via Vico I Filanda, n.1, Catanzaro (CZ), esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale TELECALABRIA RTC, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, 2° cap., lett. a), del "Codice di autoregolamentazione media e minori", in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05 e s.m.i., irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 154/13/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 154/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani